



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 30/04/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 100637

L'anno **2026**, addì **30** del mese di **aprile** alle ore **14:45**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2026
Numero: 1080

OGGETTO

PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO -
DIPENDENTE MATRICOLA N. 100637

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 20/04/2026, prot. n. 7871, sono pervenute le dimissioni volontarie, a far data dal 06/05/2026 (ultimo giorno di servizio), della dipendente XXX, avente matricola n. 100637, inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario amministrativo, assegnato al Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi";

PRESO ATTO che la dott.ssa XXX ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni per assumere servizio presso altra Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che la dipendente in oggetto era stata assunta presso questo Ente in data 16 settembre 2025 con procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001, e che il periodo di prova contrattualmente stabilito in mesi 6 di effettivo lavoro era già superato nell'ente di provenienza;

RICHIAMATO l'art. 39 del CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026, il quale prevede:

"1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4."

RICORDATO che, ai sensi del suddetto art. 39, co. 4, CCNL Funzioni Locali siglato il 23/02/2026, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

RICHIAMATA integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 05/10/2001, secondo la quale: *"... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso."*

VISTO il seguente orientamento applicativo ARAN RAL 1678:

"a) la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL;

b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;

c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: "Le parti ritengono che gli enti possono valutare..."), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuto nell'art. 12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti."

PRESO ATTO che con la citata nota del 20/04/2026, prot. n. 7871, la dipendente XXX ha chiesto a questa Amministrazione di voler rinunciare al periodo di preavviso ed alla trattenuta dell'indennità di mancato preavviso relativamente al periodo di cui sopra;

RITENUTO di accordare alla suddetta dipendente la rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione di quanto previsto nella norma sopra citata (la dipendente prenderà servizio in altro ente o amministrazione);

RITENUTO di prendere atto delle dimissioni della dipendente;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.O.E.L (allegati in atti);

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **le premesse** costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. **di prendere atto** delle dimissioni volontarie, presentate dalla dipendente XXX, a avente matricola n. 100637, inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q., profilo professionale Funzionario amministrativo, assegnato al Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", senza l'osservanza dei termini di preavviso, a far data dal 06/05/2026 (ultimo giorno di servizio);
3. **di rinunciare** al preavviso e di non trattenere alla dipendente l'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 06/05/2026;
4. **di demandare** al Responsabile del Servizio Risorse Umane l'adozione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento.

Successivamente, con votazione separata ed all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO